

via principe amedeo, 30
46100 Mantova
telefoni: 0376204255
roberta.righi@provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it

Area Direzione Ente

Servizio *Pianificazione strategica controllo di gestione, raccolta ed elaborazione dati – partecipate*



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO ALCUNE SEDI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di portierato presso le seguenti sedi della Provincia di Mantova:

- via Principe Amedeo, 32 – 46100 Mantova (sede centrale della Provincia di Mantova);
- via Don Maraglio, 4 – 46100 Mantova (sede secondaria della Provincia di Mantova - Servizio Politiche attive del Lavoro Centro per l'Impiego di Mantova Ufficio Collocamento Mirato).

Il servizio di portierato dovrà essere svolto impiegando n. 3 operatori che verranno assegnati indicativamente nel modo seguente:

- n.1 operatore presso la sede di Via P. Amedeo
- n.2 operatori presso la sede di Via Don Maraglio.

Settimanalmente verrà comunicata la sede presso la quale dovrà essere svolto il servizio relativo alla settimana seguente.

ART. 2 - DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il servizio consiste nell'espletamento delle attività ordinarie di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ apertura e chiusura quotidiana degli immobili secondo gli orari di apertura indicati e custodia delle chiavi;
- ✓ ispezione dei locali al momento della chiusura e verifica della chiusura di porte e finestre e spegnimento dell'illuminazione;
- ✓ accoglienza degli utenti e fornitura delle informazioni utili per gli spostamenti all'interno degli edifici, indirizzando gli utenti nei vari uffici ed evitando l'accesso a luoghi non autorizzati;
- ✓ attività di assistenza alle persone disabili, fornendo informazioni sulla struttura;
- ✓ controllo degli accessi agli immobili al fine di evitare l'accesso a persone non autorizzate, mediante identificazione, registrazione e rilascio tesserino; il personale dovrà essere adeguatamente informato sulle regole e sui principi previsti dalla normativa sulla "privacy", con particolare riguardo alla corretta conservazione dei documenti personali dei visitatori;
- ✓ segnalazione immediata dell'eventuale presenza di persone non autorizzate all'interno degli edifici provinciali;
- ✓ attività di sorveglianza e controllo di accessi non autorizzati anche attraverso l'uso delle telecamere;

- ✓ assistenza e accompagnamento al piano dei visitatori e dei fornitori;
- ✓ controllo rilevazione della temperatura di chi accede alle sedi e del corretto uso della mascherina, nel rispetto delle disposizioni assunte per contrastare l'emergenza da Covid-19;
- ✓ ritiro e consegna della corrispondenza presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Mantova.
- ✓ giro posta cartacea interna tra gli uffici della Provincia;
- ✓ ritiro, in orario di apertura al pubblico degli uffici, della corrispondenza consegnata a mano dall'utenza, ad esclusione degli atti giudiziari;
- ✓ preparazione delle sale per riunioni, conferenze e meeting (accensione e spegnimento illuminazione, condizionamento, microfoni, videoproiettori, ecc.);
- ✓ collaborazione con gli uffici per copie;
- ✓ verifica della corretta osservanza delle modalità di utilizzo della struttura e delle attrezzature da parte di qualunque soggetto, per evitare danneggiamenti e usi impropri;
- ✓ segnalazione al referente della Provincia, in qualità di Direttore dell'esecuzione, di incidenti, danni, situazioni di emergenza e di pericolo, di guasti ad impianti e attrezzature presenti nelle sedi, con particolare riguardo alle inefficienze inerenti la sicurezza delle persone e degli edifici;
- ✓ se richiesto, attività di assistenza alle sedute del Consiglio Provinciale, in occasione di incontri, convegni, conferenze, ecc. anche in orario serale, previo preavviso di almeno 24 ore da parte della Provincia.

Il servizio di portierato dovrà essere svolto, nelle sedi indicate, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14.00 alle 17.00, limitatamente al lunedì e giovedì.

Settimanalmente verrà comunicata la sede presso la quale dovrà essere svolto il servizio relativo alla settimana seguente.

L'Amministrazione si riserva, qualora si manifestassero esigenze particolari, di articolare in maniera diversa gli orari, rispetto a quanto sopra indicato, con preavviso di almeno 24 ore, escludendo in ogni caso il servizio nei giorni festivi e in orario notturno (dalle 22 alle 6).

Il servizio in oggetto potrà subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione, anche per la dislocazione delle sedi o per l'apertura e/o chiusura di nuove sedi, senza che ciò possa dar modo a pretese o indennizzi; in particolare, il committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.106, comma 12, di richiedere all'appaltatore variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni offerte in sede di gara e previste dal presente capitolato.

Tutti gli operatori adibiti a servizi oggetto del presente documento dovranno essere riconoscibili attraverso un tesserino fornito dalla Provincia riportante foto e nominativo e dovranno portare una divisa fornita dall'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto ad espletare il servizio nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato, dall'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, dai documenti di gara e dal contratto.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio. L'appaltatore provvederà, a propria cura e spese a:

- ad impiegare le strutture e il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a consentire alla Provincia di monitorare la conformità del servizio prestato alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

- comunicare immediatamente alla Provincia le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute ed eventualmente i nuovi responsabili;
- mallevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore, dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'espletamento del servizio l'appaltatore dovrà conformarsi alle istruzioni che verranno impartite dal committente con il quale dovrà operare in stretta collaborazione per garantire continuità e funzionalità del servizio prestato.

L'esecuzione del servizio è sottoposta al controllo, monitoraggio e a verifiche a cura del committente per accertare che il servizio venga svolto con la massima cura e diligenza, nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente capitolato, nei documenti di gara e nei documenti di offerta. Il Committente potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli e verifiche e l'appaltatore sarà tenuto a collaborare per favorire le suddette attività.

L'appaltatore dovrà occuparsi della formazione, dell'aggiornamento e dell'organizzazione del personale impiegato per garantire una prestazione efficace del servizio.

Per adempiere alle prestazioni del presente appalto, il fornitore si avvarrà di personale professionalmente capace e fisicamente idoneo, regolarmente contrattualizzato e operante sotto la propria responsabilità. Prima dell'inizio del servizio e nel corso dell'esecuzione, l'appaltatore è tenuto a produrre per iscritto al committente l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio con l'indicazione della relativa qualifica, monte ore, tipo di assunzione e quant'altro eventualmente richiesto dal committente. Tali informazioni devono essere fornite nei casi di nuovi assunti o di sostituzione del personale impiegato nel servizio, entro cinque giorni dalla sostituzione medesima. L'appaltatore dovrà garantire la presenza costante del numero di unità richieste, procedendo all'immediata e tempestiva sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo, garantendo la continuità del servizio.

Il personale è tenuto ad osservare durante il servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza ed irrepreensibilità e deve essere di gradimento della Provincia la quale ha diritto a richiederne l'allontanamento dal luogo di lavoro e la immediata sostituzione.

L'appaltatore deve tempestivamente comunicare alla Provincia il nominativo del proprio referente che si rappresenterà con la Provincia stessa per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio, con particolare riguardo al coordinamento del personale impiegato nei servizi oggetto dell'affidamento. Il referente dovrà essere in possesso di adeguate competenze professionali e di coordinamento, oltre che di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. Il referente deve essere reperibile dalle ore 7,00 alle ore 20,00 compreso il sabato e i giorni prefestivi, per tutta la durata del contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del referente, l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo di un sostituto. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, la Provincia si riserva, previa comunicazione alla ditta, di esigere il cambiamento immediato del referente senza che per questo spetti alcuna indennità alla ditta stessa o al referente. L'appaltatore rimane comunque unico responsabile dell'operato del referente.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'affidamento. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della Provincia.

Il fornitore è tenuto a garantire in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio e non potrà sospendere o interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo cause di forza maggiore che ne rendano impossibile il regolare espletamento; anche in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, il fornitore dovrà comunque garantire la regolare e buona esecuzione del servizio, assicurando il numero di operatori necessario.

In ogni caso è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente, verbalmente e per iscritto alla Provincia ogni circostanza che possa impedire o ostacolare la regolare esecuzione del servizio.

ART. 3 - DURATA E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà indicativamente la durata di anni uno con decorrenza dalla data di consegna del servizio.

Dalla data di consegna del servizio, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario previsti dai documenti contrattuali.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a un anno. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Qualora alla scadenza del contratto la Provincia non avesse provveduto all'aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, l'Impresa aggiudicataria uscente è comunque obbligata a garantire il servizio agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, e comunque per la durata di mesi 3 (*tre*), ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Il valore annuale dell'appalto, affidato a misura, pari a circa € 93.500,00 (euro *novantatremilacinquecento/00*), I.V.A. esclusa, prende come riferimento il quantitativo di circa n. ~~4.968~~ **4.739** ore annue, stimato sulla scorta dei dati storici disponibili.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di eseguire il servizio secondo il prezzo unitario indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stato stimato, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto delle opzioni di rinnovo e proroga in complessivi € 210.000,00 (euro *duecentodiecimila/00*) oltre all'Iva di legge e agli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ART.4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

Il compenso orario per il servizio affidato è quello fissato in sede di aggiudicazione. Il compenso si riferisce a tutte le prestazioni del servizio previste dal presente capitolato e/o dagli atti di gara e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il compenso alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto mensilmente in via posticipata, su presentazione di regolari fatture elettroniche. Il servizio verrà fatturato producendo, entro il 15 del mese successivo, la fattura relativa alle ore di servizio effettivamente prestate, da ciascuna addetto, nel mese precedente, applicando la tariffa oraria offerta in sede di gara.

Il pagamento del servizio sarà disposto dalla Provincia mediante mandato, previa presentazione di regolare fattura, da intestare a:

PROVINCIA DI MANTOVA

Via Principe Amedeo 32

46100 MANTOVA

C.F. e Partita I.V.A. 00314000209

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa, come risultante dal Protocollo Generale della Provincia di Mantova.

L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica della corretta esecuzione del servizio e della regolarità contributiva.

Dal 31 marzo 2015 la Provincia di Mantova non accetta fatture in formato cartaceo e pertanto dovrà essere emessa fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:

Nome ufficio: Uff-eFatturaPA

CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Sul sito dell'IPA (indice delle pubbliche amministrazioni) all'indirizzo www.indicepa.gov.it è possibile trovare l'elenco dei riferimenti univoci degli enti pubblici, che i fornitori della PA dovranno utilizzare per emettere correttamente la fattura elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio è infatti un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo univoco ciascuna PA e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario (PA). Altre informazioni sono consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it

Inoltre nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione.

Perciò, ferme restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e dall'art. 191 del Tuel, le fatture relative al servizio in questione dovranno riportare le informazioni sotto indicate:

- 1) Servizio *Pianificazione strategica controllo di gestione, raccolta ed elaborazione dati – partecipate*
- 2) Determina n. ____ del ____
- 3-4) Capitolo/Impegno di spesa.
- 5) CIG: _____
- 6) IBAN del Conto Dedicato
- 7) Scadenza del pagamento

Per effetto di quanto disposto dall'art.1, c.629, lett. b), della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l'art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l'I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di

conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura "IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

Ai sensi di quanto previsto dall'art.30, c.5-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., sugli importi fatturati durante il periodo contrattuale verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del committente del certificato di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

TRACCIABILITA' DEL FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'affidatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento.

A tal fine l'affidatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

La Provincia di Mantova verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall'affidatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di mettere la Provincia di Mantova in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, l'appaltatore e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione per il presente appalto nomina il Direttore dell'esecuzione, al quale verranno assegnati i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art.102, c.1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione se le due figure risultano distinte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.101 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ha il compito di verificare che il servizio venga prestato, in termini di caratteristiche qualitative, tecniche ed economiche, nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Nel caso di difformità delle prestazioni o parti di esse alle specifiche tecniche contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Direttore dell'esecuzione provvederà all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dal presente capitolato, previa relazione particolareggiata.

ART.6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed il personale impiegato nel servizio, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale con il Committente.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi ed integrativi territoriali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire il Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso Committente dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti del Fornitore e del personale comunque occupato nell'espletamento del servizio.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in tema di intervento sostitutivo, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente stesso.

La Provincia resta estranea a qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere tra l'appaltatore e il personale assegnato al presente servizio, così come non si potrà porre a carico della stessa Provincia la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del servizio.

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale precedentemente impiegato nell'appalto del servizio in oggetto. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore

RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'appaltatore è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Committente.

In particolare, l'appaltatore si impegna, pena la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, a non divulgare o comunicare, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi relativi all'attività svolta dal Committente dei quali sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del servizio affidatogli.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

ART. 7 - RESPONSABILITA' ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DI RISARCIMENTO DEL DANNO

L'appaltatore si assume ogni responsabilità penale e civile per infortunio o danni di qualunque natura eventualmente subiti da persone o cose, della Provincia e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni affidate, riferibili all'appaltatore stesso od al personale dallo stesso impiegato, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso la Provincia da ogni responsabilità civile o penale anche nei confronti di terzi.

Resta pertanto a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte del Committente, compresa l'ipotesi in cui il committente fosse chiamato a rispondere da parte dei terzi per danni o pregiudizi causati dall'appaltatore.

A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e quant'altro) a favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore si impegna a stipulare a completa propria cura e spese, e mantenere operante per tutta la durata del servizio, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e del personale dalla stessa utilizzato, a qualsiasi titolo, per l'adempimento del presente appalto al fine della copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio, con massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00= per ciascun sinistro e persona e che tenga completamente indenne il Committente per danni tanto a terzi che al Committente per l'intera durata del servizio.

Tale assicurazione dovrà essere stipulata e consegnata al Committente prima di dare inizio al servizio e valere per tutta la durata dello stesso. In alternativa alla stipulazione di una nuova polizza, l'appaltatore dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza di R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate per la polizza specifica; in tal caso si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Provincia di Mantova, per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00.

Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al Committente o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'appaltatore. Parimenti, il Committente sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'appaltatore.

I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'appaltatore nei confronti del Committente e dei terzi. Pertanto ogni ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'appaltatore, restando il Committente sollevato da responsabilità al riguardo.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al presente articolo, così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro inesistenza o di loro approvazione da parte del Committente.

L'appaltatore deve immediatamente segnalare per iscritto al Committente tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Fermo restando che l'appaltatore è tenuto ad attivare la polizza assicurativa di cui al presente articolo prima dell'inizio del servizio, l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza medesima è condizione essenziale di efficacia del contratto. Pertanto, qualora, l'appaltatore non sia in grado di provare, mediante consegna dell'originale della polizza o di sua copia conforme all'originale, prima dell'inizio del servizio o comunque in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta e all'occorrenza dei suoi rinnovi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con conseguente incameramento della garanzia presentata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 8 - SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

L'operatore economico indica in sede di offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art.49 del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito con L. n. 108/2021.

Ai sensi dell'art.49, c.1, lett. b) del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito con L. n. 108/2021, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Resta inteso che, qualora l'affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del servizio;
- che la Ditta concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare;
- che l'affidatario provveda al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti);

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'affidatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore:

- dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio di cui all'art.26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art.105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'affidatario per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario medesimo di comunicare all'Amministrazione contraente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture, dei servizi affidati, nonché trasmettere una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il subappalto è effettuabile per tutte le attività previste nell'affidamento; non può superare la quota a termini di legge riferita all'importo complessivo del contratto.

Le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, per le prestazioni affidate in subappalto, devono garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante di quanto subappaltato, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi subappaltati.

L'affidatario risponde in solido dell'osservanza, da parte delle imprese subappaltatrici, delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART.9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lett.d) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte del fornitore dei suddetti obblighi di il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

E' ammessa la cessione totale o parziale dei crediti maturati dal fornitore nei confronti del committente, nel rispetto dell'art.106, comma 13, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 4 del presente Capitolato

ART.10 - DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA

La Provincia di Mantova ha effettuato la valutazione preliminare in merito all'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del servizio e ne è emersa l'opportunità di redigere il DUVRI il quale, allegato al contratto quale parte integrante, sarà sottoscritto anche dall'appaltatore. Nello stesso documento sono precisati i costi per la sicurezza da rischi interferenziali.

ART.11 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali, contenuti nel presente capitolato, nel contratto, nei documenti di gara, nell'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore, la Provincia di Mantova provvederà ad applicare specifiche penali, con le modalità di seguito indicate:

- nell'ipotesi di mancato impiego o assenza degli operatori previsti dal capitolato o richiesti dall'Amministrazione, penale dell'1 per mille del valore contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento; l'Amministrazione dopo il quinto giorno di mancato impiego o di assenza non giustificata di un operatore potrà provvedere direttamente addebitando le spese all'appaltatore;
- nell'ipotesi di mancata sostituzione del personale, su motivata richiesta dell'Amministrazione, a seguito di segnalazioni, lamentele, inefficienza, con personale in possesso di pari qualifica, penale dell'1 per mille del valore contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
- in tutti i casi in cui non venga garantita la correttezza e la continuità del servizio e per ogni altro inadempimento o irregolarità rilevati nell'esecuzione del servizio, penale dell'1 per mille del valore contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
- mancato adempimento sia delle prestazioni previste dal presente capitolato che delle prestazioni proposte dall'appaltatore con l'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara: penale dell'1 per mille del valore contrattuale del presente appalto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dall'appaltatore in sede di gara o rispetto ai termini fissati dall'Ente con specifica richiesta o comunicazione.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme; di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato, dell'offerta tecnica ed economica.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare segnalazione, tramite pec, delle inadempienze rilevate all'appaltatore il quale avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni o controdeduzioni e comunque qualora queste non fossero ritenute idonee ad escludere la responsabilità dell'appaltatore, la Provincia procederà all'applicazione delle penali.

Gli importi delle penali potranno essere recuperati mediante detrazione dalle somme fatturate o mediante utilizzo della garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'ammontare dell'importo detratto.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, di far eseguire il servizio ad altra ditta a spese dell'appaltatore e non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

ART.12 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire apposita garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva deve essere costituita sotto forma di fideiussione, con le modalità di cui all'art.93, c.3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.

1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Ai sensi dell'art. 103, c.2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto.

Il committente può richiedere che l'appaltatore proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo, il committente ha facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Ai fini della riduzione dell'importo della garanzia definitiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART.13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in tutti i casi di gravi e reiterate inadempienze da parte dell'appaltatore rispetto agli impegni assunti con escussione della garanzia e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art.1456, previa dichiarazione da comunicarsi per iscritto all'appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso o per la stipula del contratto, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione di gara;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art.11 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;

- inadempienze ritenute gravi dal Committente, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello qualitativo giudicato sufficiente dal Committente medesimo;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- negli altri casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.108, c.3 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nelle ipotesi di grave inadempimento, da parte dell'appaltatore, delle obbligazioni contrattuali previste dal presente appalto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la parte dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Committente si riserva di incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 12, di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno del Fornitore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore si impegna a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Al ricorrere dei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione dello stesso. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario appaltatore.

ART.14 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

In applicazione dell'art.17 del D.P.R. n.62/2013, il fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, approvato con Decreto Presidenziale n° 62 del 10/05/2018 e pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

ART.15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto.

ART.16 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore regolanti la materia.

ART.17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 679/2016

Il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, l'affidamento comporta in capo al Fornitore l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, effettuato per conto della Provincia di Mantova quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte della Provincia medesima di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679). Il Fornitore sarà quindi individuato quale Responsabile del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati nell'apposito schema di accordo che sarà allegato come parte integrante del contratto e che il Fornitore stesso si impegna ad adempiere.

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali relativi ai servizi propri dell'affidamento:

- Denominazione attività di trattamento: portierato e accoglienza presso le sedi della Provincia di Mantova;
- Finalità: attività diretta alla gestione del servizio di portierato e accoglienza presso le sedi della Provincia di Mantova;
- Categorie dati: anagrafici;
- Categorie interessati: utenti delle sedi della Provincia di Mantova;
- Periodo di conservazione previsto: per la durata del servizio e, successivamente, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto subresponsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento (Provincia di Mantova), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

ART.18 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Mantova.

A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

IL DIRIGENTE AREA DIREZIONE ENTE

Dr. Maurizio Sacchi